

R.G. n. 3343/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 17 maggio 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3343/2016** promossa da:

2I RETE GAS S.P.A., 06724610966, , rappresentata e difesa dall'Avv. Maurilio Fratino con studio in Alba, Piazza Cristo Re 13, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alberto Sesti, in Bergamo, Via Pradello n. 8

Ricorrente **Contro**

GIOVANNA FERRARA, FRRGNN71H41H264N

Resistente contumace

1. LA DOMANDA CAUTELARE. In via preliminare, vale evidenziare che la società ricorrente, concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas e proprietaria dell'impianto di distribuzione, rappresenta di svolgere tale servizio nel Comune di Canonica d'Adda (BG) in base ad atto concessorio comunale; rappresenta altresì che la resistente contumace è intestataria dell'utenza gas e del punto di riconsegna (P.D.R. n.01550000373566) sito nel Comune di Canonica d'Adda (BG), Via Vallazza n. 5 (come si evince dal doc. 6).

Ciò premesso, con ricorso cautelare *ante causam* presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. parte ricorrente:

- ha esposto che l'utente moroso, odierna resistente contumace, fino a quando non interviene la cd. disalimentazione fisica del punto di riconsegna, continua ad approvvigionarsi del gas tramite il cd. servizio di default, i cui costi, secondo quanto chiarito da parte ricorrente, ricadono su un

Fondo appositamente creato cui contribuiscono tutti i clienti che si avvalgono della fornitura del gas;

- ha offerto in comunicazione prova documentale dell'impossibilità per gli operatori di 2I Rete Gas di accedere al contatore che si trova all'interno dell'abitazione, attesa la mancanza di collaborazione dell'utente (doc. 7);

- ha esposto che, in conformità alle delibere dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas (in particolare delib. n. 241/2013/R/GAS del 6.6.2013), stante la morosità dell'utente, è tenuta a procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna oltre che a procedere ad interventi di verifica e manutenzione dell'impianto fino al misuratore, allo scopo di garantire tanto il corretto funzionamento quanto la sicurezza degli impianti.

La società ricorrente ha pertanto chiesto di essere autorizzata, *“nei confronti del convenuto e di qualunque terzo si trovi al possesso dell'immobile, ad accedere ai locali (incaricando sin d'ora, per l'esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario competente con l'eventuale ausilio della forza pubblica), siti in Canonica d'Adda (BG), via Vallazza 5 ove è collocato il contatore gas per*

l'utenza intestata alla Signora Ferrara Giovanna (Cod. Fisc. FRRGNN71H41H264N) per le verifiche che riterrà necessarie e per ogni provvedimento che riterrà di porre in essere ai fini della sicurezza e del buon funzionamento dell'impianto nonché per la disalimentazione fisica dello stesso, al fine di esercitare i diritti che le spettano e di adempiere agli obblighi che su di essa incombono, per disposizioni normative e amministrative e per contratto”.

La società ricorrente, per fondare la sussistenza del *fumus boni iuris*, da un lato, richiama l'art. 40.2. della deliberazione n. 241/2013/R/GAS del 6.6.2013 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ove è previsto che *“[l]'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, oltre all'onere delle iniziative giudiziarie finalizzate a ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione, qualora si verificano le condizioni di cui ai commi 35.4 e 35.5, affinché tale disalimentazione avvenga nei termini previsti dal TIMG e dal presente provvedimento.”*

Dall'altro, evidenzia che, quale proprietaria dell'impianto di distribuzione fino al contatore, *“ha anche il conseguente diritto/obbligo di verificare, mantenere ed intervenire a vario titolo sull'impianto fino al misuratore”*, che *“è periodicamente necessaria una verifica diffusa degli impianti di adduzione del gas, visto che trattasi di materiale pericoloso (gas naturale) e di apparecchiature di cui occorre verificare periodicamente e in maniera scrupolosa il loro corretto funzionamento, con accesso anche all'interno della proprietà privata, ove trovasi il Gruppo*

di Misura ed il Contatore, al fine di prevenire qualsivoglia incidente (quali, ad es., fughe di gas)". E aggiunge: "[l]a stessa [società ricorrente] ha altresì l'obbligo di disabilitare

il misuratore del gas e di interrompere la somministrazione in applicazione di tutte le norme prima richiamate ed in ottemperanza a precisi obblighi imposti dalla legge e dalla disciplina regolatoria emanata dall'AEEGSI, con implicazioni di interesse generale, oltretutto di incolumità dello stesso utente."

In punto di *periculum in mora*, sotto un primo profilo, rappresenta di essere obbligata a procedere alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei tempi stabiliti dall'art. 35 punto della deliberazione 241/2013 dell'Autorità, il cui mancato rispetto la farebbe incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie comminate dalla stessa Autorità; rappresenta, inoltre, che la mancata verifica periodica degli impianti dà luogo ad *"una potenziale e perdurante grave situazione di pericolo nonché alla possibilità di fenomeni incontrollati di dispersione del gas (con le evidenti conseguenze in termini di sicurezza delle persone) e di prelievo abusivo delle forniture"*.

La ricorrente precisa altresì che il pregiudizio lamentato non attiene ad un pregiudizio economico conseguente alla morosità dell'utente ma attiene al fatto che *"senza possibilità di accesso al contatore, di fatto essa sarebbe costretta ad agire contra legem (in violazione cioè di un preciso obbligo posto dall'Autorità che invece le impone l'accesso in tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal Venditore, come nel caso in esame)"*. Al che aggiunge il *periculum* relativo alla tutela del diritto alla salute ed alla pubblica incolumità, protetto anche dall'art. 32 della Costituzione, *"pertanto, con l'invocata misura cautelare si tende a neutralizzare una situazione di pericolo imminente di valenza pubblica"*.

Da ultimo, ha esposto la sussistenza di *"ragioni di ordine pubblico, legate al sistema di libera concorrenza ed al contenimento dei costi pubblici per coprire il periodo di morosità e legate al pubblico servizio esercitato dalla società ricorrente (ulteriori cioè rispetto al mero suo pregiudizio patrimoniale)"*.

2. RIGETTO DEL RICORSO. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Un'attenta valutazione delle ragioni poste a sostegno della domanda cautelare ha condotto questo Giudice a rimeditare la fondatezza di pronunce di accoglimento di domandi cautelari quali quella oggetto del presente giudizio.

In via preliminare, occorre chiarire che la società ricorrente si è risolta a chiedere a questo Tribunale tutela giurisdizionale cautelare stante la carenza di consenso all'accesso degli operatori di 2I Rete Gas nel proprio domicilio da parte della resistente (cfr. pagg. 5-6 del ricorso).

Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato sulla base di una serie di argomenti di ordine costituzionale.

L'art. 14 della Costituzione prevede infatti:

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Nello stesso senso, il diritto dell'Unione Europea, agli articoli 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza), prevede:

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.

Articolo 52 Portata dei diritti garantiti

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

Parimenti, a livello internazionale l'art. 8 della C.E.D.U. prevede:

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*

2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*

Solo la legge, dunque, può prevedere e disciplinare l'accesso nel domicilio altrui pur senza il consenso dell'avente diritto.

Il ricorso proposto da 2I Rete Gas deve pertanto essere rigettato posto che non sussiste nel nostro ordinamento una norma di legge che consenta alla società ricorrente di accedere nel domicilio dell'utente moroso senza il consenso di questi; in altri termini, non esiste una norma di legge che riconosca alle società distributrici del gas il diritto di accesso nel domicilio altrui allo scopo di impedire la fruizione del servizio o per tutelare l'incolumità pubblica e la salute pubblica, così come non esiste norma che ponga in capo agli utenti del servizio di distribuzione del gas l'obbligo di permettere l'accesso nel proprio domicilio ai tecnici delle suddette società. La vicenda qui in giudizio vede coinvolto un bene costituzionale che attiene alla proiezione spaziale della libertà individuale in cui consiste la libertà inviolabile del domicilio (unica libertà così aggettivata nella Costituzione italiana, con la libertà individuale di cui all'art. 13 e il diritto di difesa di cui all'art. 24).

Pare doveroso precisare che tale concezione del domicilio affonda le proprie radici nella tradizione giuridica europea ed è già rinvenibile nell'art. 27 dello Statuto Albertino che, a sua volta, riproduceva quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione francese del 1791; lo Statuto affermava l'invulnerabilità della libertà personale e della libertà di domicilio, concepiti fin da allora, secondo autorevole definizione, come espressione di un'unica esigenza e precisamente quella di tutelare la persona fisica non solo di per sé ma anche nelle sue proiezioni spaziali; a tutela di tali libertà, lo stesso Statuto Albertino prevedeva una riserva di legge: *“Il domicilio è inviolabile. Nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive”*.

La Carta fondamentale dell'ordinamento italiano ha riservato alla libertà di domicilio le due garanzie riservate alla libertà individuale, vale a dire la riserva assoluta di legge per la

determinazione dei casi e dei modi che ne rendono legittima la violazione e la riserva di giurisdizione.

È certamente vero che rispetto alla disciplina predisposta dall'art. 13 Cost. l'art. 14 presenta una disciplina differente nella prescrizione di cui al comma III, ove è posta una deroga alla riserva di giurisdizione. Anche nelle ipotesi di cui al comma III opera però pur sempre la riserva di legge: il bilanciamento tra la libertà di domicilio e altri interessi di rilevanza pubblica meritevoli di particolare tutela quali quelli specificamente indicati nel comma III è rimesso, in via esclusiva, alla discrezionalità del legislatore.

Vale evidenziare che la deroga alle garanzie costituzionali posta, in via di eccezione, dal comma III dell'art. 14 Cost. nell'impianto costituzionale costituisce una eccezione di portata tale da aver indotto i Padri costituenti a circondare la discrezionalità del legislatore di una serie stringente di limiti: il legislatore deve prevedere i poteri speciali di intervento nella sfera domiciliare privata all'esercizio di attività di indagine e ricognitive quali attività di accertamento e di ispezione; non è prevista solo una riserva di legge ma una riserva di legge speciale; sono indicati, in via tassativa, gli scopi per la cui tutela è ammessa la deroga al meccanismo di protezione costituzionale delle libertà inviolabili (uno scopo diverso da quelli espressamente indicati comporterebbe l'illegittimità costituzionale della legge ordinaria che lo prevedesse).

L'art. 14 pone dunque una riserva di competenza normativa, dal che consegue, da un lato, che solo la legge è autorizzata a disciplinare la materia indicata dalla Costituzione, dall'altro il divieto posto ad ogni altra fonte di disciplinare la materia.

Merita inoltre di essere sottolineato che la riserva di legge opera tanto nei rapporti tra il legislativo e l'esecutivo quanto nei rapporti tra il legislativo e il potere giudiziario: un provvedimento giurisdizionale per autorizzare violazioni alla libertà del domicilio deve trovare il supporto di una previa norma di legge: la riserva di legge rivela dunque il suo valore garantista anche nei confronti del potere giudiziario.

Per tali ragioni, deve ritenersi insussistente in capo al ricorrente il diritto di accedere nel domicilio altrui né questo Giudice è titolare del potere di adottare alcun provvedimento per autorizzare tale accesso senza il consenso dell'avente diritto.

3. Sulle spese. Stante la contumacia di parte resistente, non è dato pronunciare condanna alle spese di lite.

P.T.M.

Visti gli articoli 14 della Costituzione, 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 8 della C.E.D.U.,

1. Rigetta il ricorso.
2. Nulla sulle spese.

Bergamo, 19/05/2016

Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo